



ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE N.5/46 DEL 30.09.2011

REGOLAMENTO SULLO SVOLGIMENTO DEI CONTROLLI SULLA VERIDICITA' DELLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETA' AI SENSI DELLA LEGGE N. 241/1990 E DEL DPR N. 445/2000

Art. 1

Oggetto e finalità

Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità di svolgimento dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atto di notorietà rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 28.12.2000 n. 445 e successive modifiche ed integrazioni (di seguito denominato DPR 445/2000) presentate alla Camera di Commercio di Avellino -fatte salve le diverse disposizioni della normativa vigente, ivi compresa quella di cui all'art.48 del D.L.vo n.163/2006 - in attuazione di quanto previsto dagli art.71 e 72 del citato T.U. che si ha qui per integralmente richiamato.

Il presente regolamento disciplina, altresì, i controlli attivati da parte di altre Amministrazioni o da parte di privati su dati ed informazioni contenuti nelle banche dati della Camera di Commercio di Avellino.

I controlli di cui al presente regolamento sono finalizzati a garantire la massima efficacia dell'azione amministrativa e la repressione di eventuali abusi in relazione all'ottenimento di benefici.

Art. 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento, come previsto dal DPR 445/2000, si intende per:

- certificato il documento rilasciato da una Pubblica Amministrazione avente funzione di ricognizione, riproduzione e partecipazione a terzi di stati, qualità personali e fatti contenuti in albi, elenchi o registri pubblici o comunque accertati da soggetti titolari di funzioni pubbliche;
- dichiarazione sostitutiva di certificazione il documento, sottoscritto dall'interessato, prodotto in sostituzione del certificato;
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il documento, sottoscritto dall'interessato, concernente stati, qualità personali e fatti che siano a diretta conoscenza di questi resa nelle forme previste dal DPR 445/2000;
- documento amministrativo ogni rappresentazione, comunque formata, del contenuto di atti, anche interni, delle pubbliche amministrazioni o, comunque, utilizzati ai fini dell'attività amministrativa; -amministrazioni procedenti le amministrazioni e, nei rapporti con l'utenza, i gestori di pubblici servizi che ricevono le dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà o provvedono agli accertamenti d'ufficio ai sensi dell'art. 43 del DPR 445/2000;
- amministrazioni certificanti le amministrazioni e i gestori di pubblici servizi che detengono nei propri archivi le informazioni e i dati contenuti nelle dichiarazioni sostitutive o richiesti direttamente dalle amministrazioni procedenti ai sensi degli articoli 43 (accertamenti d'ufficio) e 71 (controlli sulle dichiarazioni sostitutive) del DPR 445/2000.

Art. 3

Tipologia e tempistica dei controlli

I controlli effettuati dagli uffici della Camera di Commercio di Avellino sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atti di notorietà ad essi presentate possono essere svolti in forma puntuale o a campione:

- il controllo puntuale riguarda tutte le dichiarazioni sostitutive presentate in relazione ad un determinato procedimento;
- il controllo a campione è effettuato su almeno il 15% delle dichiarazioni presentate in relazione al procedimento preso in esame. L'individuazione delle dichiarazioni da assoggettare al controllo avviene secondo l'ordine di numerazione progressiva di protocollo di arrivo delle istanze e a cadenza predeterminata, fino al raggiungimento del totale delle domande da esaminare secondo la suddetta percentuale. La cadenza numerica delle domande è data dal rapporto fra il numero totale delle domande presentate ed il numero risultante dall'applicazione della percentuale sul totale delle domande, senza considerazione dei decimali; nel caso di mancato raggiungimento dell'unità si opera la moltiplicazione per 10.

Il controllo puntuale rappresenta la modalità ordinaria di controllo delle dichiarazioni sostitutive di certificazione. Tuttavia, quando ritenuto opportuno in relazione alla particolare natura del procedimento, alla tipologia delle dichiarazioni, alla complessità dei controlli ovvero al numero elevato delle domande e comunque non inferiori a 7, si ricorre al controllo a campione su proposta del responsabile del procedimento e decisione del dirigente.

I controlli, sia puntuali che a campione, possono essere preventivi, quando attivati e conclusi nel rispetto del termine di conclusione del procedimento in relazione al quale la dichiarazione sostitutiva soggetta a controllo è stata prodotta ovvero successivi quando attivati nei trenta giorni successivi all'adozione del provvedimento favorevole al dichiarante.

La scelta tra controllo preventivo e successivo è rimessa al dirigente in relazione alla durata del procedimento nell'ambito del quale le dichiarazioni sostitutive sono rese, alla tipologia delle stesse (dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto notorio), alla complessità dei controlli e alla rilevanza degli effetti del provvedimento conclusivo del procedimento principale.

Art. 4

Dichiarazioni sostitutive di dubbia veridicità

Indipendentemente dalla modalità di controllo prescelto (puntuale o a campione) ogniqualvolta, nell'ambito di un procedimento amministrativo, sorgano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese, in presenza di un contrasto tra i dati dichiarati e quelli già in possesso dell'ufficio o quando vi sono imprecisioni, omissioni o lacunosità tali da far supporre la consapevole volontà del dichiarante di fornire dati imparziali, le dichiarazioni stesse devono essere sottoposte a controllo.

Art. 5

Modalità operative per effettuare i controlli

I controlli riguardanti le dichiarazioni sostitutive di certificazione di cui all'art. 46 del DPR 445/2000 sono effettuati dal responsabile del procedimento mediante consultazione diretta degli archivi dell'amministrazione certificante ovvero mediante richiesta di conferma scritta della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei registri/elenchi/albi detenuti dall'amministrazione interpellata .

In tutti i casi in cui il responsabile del procedimento acquisisce direttamente informazioni relative a stati,

qualità personali e fatti presso l'amministrazione competente per la loro certificazione, il rilascio e l'acquisizione dei certificati non sono necessari e le suddette informazioni sono acquisite senza oneri con qualunque mezzo idoneo ad assicurare la certezza della loro fonte di provenienza.

Nel caso di controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà di cui all'art. 47 del DPR 445/2000 se le relative informazioni non sono certificabili o attestabili da altro soggetto pubblico o privato né documentabili direttamente dall'interessato, il responsabile del procedimento può compiere verifiche in loco oppure, laddove non ne abbia la competenza, effettuare controlli attraverso il competente organo della pubblica amministrazione.

Art. 6

Controlli preventivi

Ai sensi dell'art.10 bis legge 241/90 e ss.mm.ii., ove il procedimento principale sia instaurato su istanza di parte ed il controllo preventivo sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive fornisca esito negativo, il responsabile del procedimento deve, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunicare tempestivamente all'istante i motivi che ostano all'accoglimento della domanda ^(*).

Entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione l'istante ha diritto di presentare per iscritto le sue osservazioni, eventualmente corredate da documenti.

Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale.

Effettuati gli adempimenti di cui all'art. 10-bis legge 241/90 il responsabile del procedimento da comunicazione al Segretario Generale il quale procede ad inoltrare denuncia all'autorità giudiziaria delle dichiarazioni sostitutive di cui si è accertata la falsità .

(*) L'art. 10-bis non si applica alle procedure concorsuali.

Art. 7

Rilevazione di errori sanabili e di imprecisioni

Qualora le dichiarazioni sostitutive presentino delle irregolarità od omissioni rilevabili d'ufficio che non costituiscano falsità, il responsabile del procedimento ne dà notizia all'interessato, invitandolo, con comunicazione scritta, alla regolarizzazione o al completamento della dichiarazione entro il termine di 5 giorni lavorativi dalla ricezione della stessa, con l'avvertenza che, in mancanza di regolarizzazione, il procedimento amministrativo in relazione al quale la dichiarazione sostitutiva è stata resa non avrà seguito e verrà adottato provvedimento negativo. Se il procedimento è ad istanza di parte l'adozione del provvedimento negativo deve essere preceduta dalla comunicazione di cui all'art. 10-bis della legge 241/90.

Art. 8

Controlli successivi

Il controllo successivo è effettuato esclusivamente sulle dichiarazioni rese dai beneficiari dei provvedimenti e deve essere avviato dal responsabile del procedimento nell'ambito del quale la dichiarazione sostitutiva è stata resa entro il termine massimo di trenta giorni dalla data di adozione del provvedimento favorevole al dichiarante e concluso entro i sessanta giorni dalla data di avvio.

Qualora dal controllo successivo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive o la falsità dei documenti presentati o esibiti, il responsabile del procedimento deve:

- a) darne comunicazione al Segretario Generale che procede ad inoltrare denuncia all'autorità giudiziaria;
- b) predisporre il provvedimento, da adottare a cura del Segretario Generale, di revoca, ai sensi dell'art. 21-quinques della legge 241/90, del provvedimento emesso sulla scorta delle dichiarazioni sostitutive o dei documenti risultati non veritieri e contestuale decadenza, ex art. 75 del DPR 445/2000, dell'interessato dai benefici eventualmente ottenuti.

Di tutte le operazioni descritte nel presente articolo – ivi compreso l'avvio del procedimento ex art. 7 legge 241/90 -sarà data comunicazione alla persona interessata alla quale dovrà essere notificato il provvedimento finale di revoca del precedente provvedimento e di decadenza dai benefici ottenuti..

Art. 9

Attività degli uffici camerale in seguito ai controlli attivati dalle amministrazioni precedenti

In attuazione dell'art. 3-bis della legge 241/90, nello scambio di informazioni con pubbliche amministrazioni che hanno attivato i controlli sulle dichiarazioni sostitutive, gli uffici camerale devono applicare criteri di semplicità ed immediatezza, facendo ricorso prevalentemente agli strumenti informatici e telematici .

Le comunicazioni in risposta a richieste di controllo devono indicare l'esito del controllo, l'ufficio controllante, il responsabile del procedimento e la data di effettuazione del controllo.

E' vietato l'accesso a dati diversi da quelli di cui è necessario acquisire la certezza o verificare l'esattezza.

Al fine di tutelare la riservatezza dei dati sensibili e giudiziari i certificati ed i documenti trasmessi ad altre pubbliche amministrazioni possono contenere soltanto le informazioni relative a stati, fatti e qualità personali previste da legge o da regolamento e strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità per le quali vengono acquisite.

Le risposte agli uffici richiedenti devono essere fornite nel più breve tempo possibile, e comunque non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta.

Art. 10

Controlli su richiesta di soggetti privati

Qualora il controllo riguardi dichiarazioni sostitutive presentate ai privati che vi consentono ai sensi dell'art. 2 del DPR 445/2000, la Camera di Commercio, previa definizione di appositi accordi, è tenuta a fornire, su richiesta del soggetto privato corredata dal consenso del dichiarante, conferma scritta, anche attraverso l'uso di strumenti informatici o telematici, della corrispondenza tra quanto dichiarato e le risultanze dei dati in possesso dell'amministrazione camerale.

Art. 11

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il 15° giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo sul sito web camerale.

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Luca Perozzi

IL PRESIDENTE

Dott. Costantino Capone